



CASTEL D'AIANO
CASTEL DI CASIO
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
GAGGIO MONTANO
GRIZZANA MORANDI
MARZABOTTO
MONZUNO
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
VERGATO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE NR. 19 DEL 20/04/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL MARCHIO DI DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE (DE.C.O.)

L'anno duemilasedici, addì venti del mese di aprile Solita sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto dell'Ente, sono stati oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio.

All'appello risultano presenti i consiglieri:

	Nominativo	Pres.	Quote		Nominativo	Pres.	Quote
1	ARGENTIERI SALVATORE	S	2	10	MASTACCHI MARCO	S	2
2	BOSELLI SARA	AG		11	MONACO CARLO	AG	
3	BRASA MASSIMO	S	1	12	POLI NICOLETTA	AG	
4	BRUNETTI MAURO	S	2	13	SANTONI ALESSANDRO	S	2
5	FABBRI MAURIZIO	S	2	14	STEFANINI MASSIMO	AG	
6	FRANCHI ROMANO	S	2	15	TANARI MARIA ELISABETTA	S	2
7	GNUDI MASSIMO	S	2	16	VITALI GIORGIO	AG	
8	LEONI GRAZIELLA	S	2	17	CAVALLINA DARIO	S	0
9	MARCHIONI RITA	S	1	18	DI BELLA KATYA	AG	

A: assenti AG: assenti giustificati

Totale Presenti: 12

Totali Assenti: 6

Constatata la legalità dell'adunanza nella sua qualità di Presidente, il **Salvatore Argentieri** dichiara aperta la seduta.

Assume le funzioni di Segretario il **Dott. Pieter J. Messino'**, in qualità di Segretario Direttore, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Fungono da scrutatori i consiglieri Leoni Graziella, Marchioni Rita, Gnudi Massimo.

Durante la trattazione del punto all'ordine del giorno esce il Sindaco Brunetti, il totale dei consiglieri è pertanto riepilogato come di seguito:

Presenti in totale:	n. 12	Consiglieri	corrispondenti a:	n. 18	quote di voto di cui:
Sindaci	n. 6		corrispondente a:	n. 12	quote di voto;
Consiglieri di minoranza:	n. 6		corrispondenti a:	n. 6	quote di voto.

Illustra il Presidente del Consiglio **Argentieri**.

Il Consigliere **Di Bella** chiede di sapere perché all'interno della Commissione di valutazione sia prevista la presenza di politici e se a questa presenza è legato un compenso. Inoltre si chiede perché per la valorizzazione del marchio non si sia pensato alla costituzione di una società che operi su un territorio allargato e perché non sia stata preliminarmente coinvolta la cittadinanza.

Il Consigliere **Vitali** interviene evidenziando che trattasi di denominazione di origine comunale, con un valore quindi essenzialmente di marketing, e che è obbligatorio prevedere un disciplinare che garantisca la tracciabilità del prodotto. Rimarca infine la necessità di promuovere un marchio di montagna.

Il Consigliere **Boselli** segnala che trattandosi di un regolamento che riguarda la valorizzazione dei prodotti sull'intero territorio, sarebbe stato auspicabile un coinvolgimento nella fase preliminare, di definizione e predisposizione del Regolamento, al fine di garantire un maggiore coinvolgimento. Manifesta l'interesse all'approvazione del regolamento anticipando voto favorevole ma esprimendo rammarico per il mancato coinvolgimento e la mancata richiesta di partecipazione nella fase preliminare della proposta.

Il Consigliere **Marchioni** chiede se c'è stato uno studio preliminare, se si tratta di un prodotto unitario e se si tratta di un marchio unico per tutta l'Unione.

Il Sindaco **Fabbri** interviene precisando che si tratta di marchio comunale, trattandosi di denominazione comunale, ciò che si unifica è l'aspetto procedurale, con il coinvolgimento del Servizio SUAP unico dell'Unione e il Servizio Turismo e Cultura dell'Istituzione dei Servizi Sociali Educativi e Culturali dell'Unione.

Il Presidente **Argentieri** specifica che il sindaco partecipa alla commissione senza alcun compenso in qualità di rappresentante del territorio, mentre i profili tecnici sono attribuiti, come detto, al SUAP e al Servizio Cultura. Nel frattempo segnala che da diversi anni si sta lavorando ad un marchio di prodotto della montagna, anche attraverso la definizione di un paniere di prodotti della montagna, che possa fungere da catalizzatore per valorizzare l'intero territorio. A questo proposito anticipa il Convegno che si svolgerà proprio su questo tema nel mese di maggio.

Il Consigliere **Brasa** esprime le proprie perplessità in relazione al fatto di spendere energie per costituire un marchio che potrà venire poi superato da un marchio unico.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Premesso che:

- l'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese individua tra i propri fini istituzionali l'assunzione di adeguate iniziative dirette a promuovere ogni forma di intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione;
- per la realizzazione delle finalità di cui sopra, è istituita la Denominazione Comunale di Origine (De.C.O.), un marchio collettivo di certificazione della provenienza di un determinato prodotto di enogastronomia o artigianato dal territorio di un determinato comune;

Dato atto che:

- le attività e iniziative collegate all'istituzione del marchio De.C.O. sono le seguenti:
 - approvazione Regolamento di istituzione della De.C.O.;
 - approvazione del Registro dei prodotti che potranno fregiarsi della De.C.O.;
 - approvazione del disciplinare di produzione;
 - approvazione dell'Albo delle iniziative e manifestazioni;
- per quanto riguarda l'istruttoria attinente ai profili giuridici e amministrativi circa l'istituzione del marchio De.C.O. e i successivi adempimenti connessi alla gestione del

Registro dei prodotti De.C.O. e dei relativi disciplinari, la competenza è in capo al SUAP dell'Unione;

- spetta al Servizio Turismo dell'Unione procedere alla creazione del marchio De.C.O., garantendo l'opportuno coordinamento con altre analoghe iniziative di comunicazione finalizzate a promuovere il territorio di riferimento in modo unitario, pur riconoscendo la dovuta attenzione alle specificità locali;
- spetta al Servizio Turismo dell'Unione procedere all'approvazione dell'Albo delle iniziative e manifestazioni nell'ambito delle quali promuovere la commercializzazione dei prodotti che hanno ottenuto la De.C.O. per i rispettivi territori, in quanto struttura competente in merito al coordinamento di tali iniziative, anche al fine di favorire la massima valorizzazione dei prodotti stessi su scala più ampia di quella comunale;

Dato atto altresì che l'approvazione del Regolamento allegato non comporta riflessi sul bilancio dell'Unione, fatte salve le specifiche attività in capo al Servizio Turismo già inserite nella relativa programmazione finanziaria nell'ambito degli stanziamenti previsti;

Visto l'allegato schema di Regolamento di istituzione del marchio De.C.O., ritenuto meritevole di approvazione;

acquisiti i pareri di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, d. lgs. n. 267/00 del Responsabile del Servizio SUAP e del Responsabile del Servizio Turismo, per i rispettivi ambiti di competenza;

CON VOTI così espressi

Presenti in totale:	n. 12	Consiglieri	corrispondenti a:	n. 18	quote di voto di cui:
Sindaci	n. 6		corrispondente a:	n. 12	quote di voto;
Consiglieri di minoranza:	n. 6		corrispondenti a:	n. 6	quote di voto.
FAVOREVOLI:	17;				
CONTRARI:	/;				
ASTENUTI:	1 (Brasa);				

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l'allegato schema di Regolamento di istituzione del marchio di Denominazione Comunale di Origine (De.C.O.), da attribuire ai prodotti enogastronomici e artigianali appartenenti ai territori dell'Unione Appennino bolognese nel rispetto dei successivi adempimenti istruttori previsti nel Regolamento stesso;

Di dare atto che con successivi provvedimenti, secondo le modalità indicate nel Regolamento allegato, la Giunta dell'Unione procederà ad approvare:

- il Registro dei prodotti De.C.O.;
- l'Albo delle iniziative e manifestazioni;
- i disciplinari di produzione, su iniziativa e proposta dei Comuni interessati;

Di dichiarare con separata ed autonoma votazione unanime il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, d. lgs. 267/00.

Regolamento per l'istituzione del marchio De.C.O. Denominazione Comunale di Origine

* * *

Art. 1 Finalità

L'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs.18/08/2000 n. 267, anche l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento a tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio, nonché alla valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune.

L'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di valorizzazione del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro alimentari riferite a quei prodotti, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico.

In particolare l'azione dell'Unione in collaborazione con i Comuni membri si manifesta in direzione:

- a) di individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e/o artigianali e loro lavorazioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, al fine di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge, e garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione del Registro di cui al successivo art. 2;
- b) di assumere, nella fattispecie di prodotti agroalimentari e/o artigianali, che a motivo della loro valenza culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, iniziative di valorizzazione per le quali l'Unione si avvale delle strutture organizzative di cui all'art. 6 del presente Regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
- c) di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione e la sua produzione secondo apposito disciplinare. Il marchio è di esclusiva proprietà dell'Unione Appennino Bolognese;
- d) di coordinare le iniziative di promozione delle tipicità locali in coerenza con la più ampia programmazione turistico-culturale.

Art. 2 Istituzione del Registro De.C.O.

Viene istituito presso il Suap dell'Unione Appennino Bolognese un apposito Registro, denominato Registro De.C.O. – Denominazione Comunale di Origine, per tutti i prodotti tipici dei Comuni membri nel settore agroalimentare e artigianale. Con proprio provvedimento, la

Giunta dell'Unione Appennino Bolognese approverà per ciascun prodotto il relativo marchio De.C.O., definendone forma, contenuto e modalità di utilizzo.

L'istituzione del marchio De.C.O. si inserisce nell'ambito delle iniziative di promozione turistico-culturale del territorio dei Comuni dell'Unione Appennino bolognese, che prevedono tra l'altro la creazione di un marchio unico finalizzato ad identificare in modo univoco tutte le attività promozionali e di comunicazione organizzate dall'Unione. A ciascun prodotto iscritto nel Registro è associato, nel rispetto della cornice del marchio unico, uno specifico marchio De.C.O., declinato in modo da valorizzare le specificità inerenti il prodotto stesso e il territorio di riferimento.

Art.3

L'iscrizione nel Registro

Le richieste di iscrizione nel registro De.C.O. possono essere proposte da chiunque abbia interesse e/o d'ufficio dal Comune interessato o dall'Unione dei Comuni.

Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da un apposito disciplinare, costituito da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo, e comunque ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione.

Sull'ammissibilità dell'iscrizione nel Registro della De.C.O. si pronuncia un'apposita Commissione, nominata dalla Giunta dell'Unione, disciplinata dal successivo art. 4. La Commissione predisporrà una scheda identificativa del prodotto necessaria all'iscrizione nel registro De.C.O. ovvero il motivato diniego di iscrizione. La Giunta comunale con propria deliberazione approva la scheda identificativa del prodotto, che sarà vincolante per la concessione della De.C.O., e ne dispone l'iscrizione nel Registro.

Il termine di conclusione del procedimento è fissato in giorni 90.

Art. 4

Commissione

La Commissione di cui al precedente art. 3, comma 3 è composta da:

Sindaco del Comune interessato o da un suo delegato, in qualità di presidente;

Responsabile Servizio Suap Unione Appennino Bolognese;

Responsabile Servizio Turismo Unione Appennino Bolognese;

n.1 esperto del settore enogastronomico e/o agro-alimentare e/o artigianale individuato dalle associazioni maggiormente rappresentative del settore di interesse;

Funge da segretario il responsabile del Suap o suo delegato.

È da ritenersi valida la seduta della Commissione qualora sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni della Commissione sono assunte con votazione palese, a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente della Commissione.

I componenti della Commissione sono tenuti a manifestare preventivamente eventuali incompatibilità in relazione alle richieste all'ordine del giorno.

Art. 5 Utilizzo del marchio De.C.O.

L'Unione Appennino Bolognese, proprietario del marchio De.C.O. può avvalersi dello stesso in ogni occasione ritenga ciò utile ed opportuno.

L'utilizzo del marchio De.C.O. è gratuito.

Chiunque produca e commercializzi prodotti agroalimentari iscritti nel registro De.C.O. può presentare istanza al SUAP dell'Unione, su apposito modello di domanda, per ottenere la concessione per l'utilizzo del relativo marchio De.C.O. Ai fini della tracciabilità, il produttore che cede a terzi per la successiva vendita o trasformazione il prodotto De.C.O., deve comunicare all'Unione il nominativo dell'acquirente ed il quantitativo del prodotto De.C.O. ceduto.

Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza completa in ogni sua parte, il SUAP comunica al richiedente il rilascio della concessione, ovvero il diniego motivato della stessa. L'istanza per l'ottenimento della concessione e la concessione stessa sono soggette alle vigenti normative sull'imposta di bollo.

Art.6 Strutture organizzative

Le strutture organizzative a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente Regolamento sono il Servizio SUAP e il Servizio Turismo dell'Unione.

Il SUAP dell'Unione è competente in merito all'istruttoria attinente ai profili giuridici e amministrativi circa l'istituzione la predisposizione, gestione e implementazione del Registro dei prodotti De.C.O. e dei relativi disciplinari, in vista dell'approvazione da parte della Giunta dell'Unione. Il SUAP autorizza le istanze di concessione in uso del marchio De.C.O. presentate ai sensi dell'art. 5.

Il Servizio Turismo dell'Unione:

- procede alla creazione del marchio De.C.O. per ciascun prodotto, garantendo l'opportuno coordinamento con altre analoghe iniziative di comunicazione finalizzate a promuovere il territorio di riferimento in modo unitario, pur riconoscendo opportuna valorizzazione alle specificità locali;
- procede alla predisposizione, gestione e implementazione dell'Albo delle iniziative e manifestazioni nell'ambito delle quali promuovere la commercializzazione dei prodotti che hanno ottenuto la De.C.O., in quanto struttura competente in merito al coordinamento di tali iniziative, anche al fine di favorire la massima valorizzazione dei prodotti stessi su scala più ampia di quella comunale.

E' compito della Giunta dell'Unione Appennino Bolognese:

- approvare Il Registro dei Prodotti De.C.O.;
- approvare l'Albo delle Iniziative e manifestazioni;
- nominare la Commissione di cui all'art. 4;
- approvare le richieste di iscrizione nel Registro De.C.O. e i disciplinari di produzione dei singoli prodotti, su iniziativa e proposta dei Comuni interessati e/o di terzi, e previa istruttoria da parte della Commissione di cui all'art. 4.

Art. 7

Iniziativa istituzionale

L'Unione Comuni Appennino Bolognese assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento.

L'Unione individua le forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal Regolamento.

L'Unione incoraggia, ai fini di tutela De.C.O., forme di collaborazione con tutti i soggetti interessati alle attività agro alimentari di cui al presente Regolamento, anche attraverso le forme associative previste dalla normativa in materia.

Art. 8

Tutele e garanzie

I diritti e gli interessi pubblici derivanti da espressioni popolari riguardanti le attività agroalimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, sono tutelati e garantiti dall'Unione e dai Comuni che la costituiscono perché connessi agli interessi di cui agli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 .

Art. 9

Promozione di domande di registrazione ufficiale

L'Unione di propria iniziativa o su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle Politiche Agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.

Art. 10

Norme finali

Il presente Regolamento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al codice civile, entra in vigore nei tempi previsti dall'atto che lo approva.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE N° 19/2016**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL MARCHIO DI
DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE (D.E.C.O.)**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Salvatore Argentieri

Il Segretario Direttore

Dott. Pieter J. Messino'

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.